

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 24 Febbraio 2026, n. 141 - 4068

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni. Impegno della Regione Piemonte ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della legge 199/2025.

(Proposta di deliberazione n. 145).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, posta in votazione mediante procedimento elettronico (*allegato conservato agli atti*), ha avuto il seguente esito:

Presenti	n. 43 Consiglieri
Votanti	n. 27 Consiglieri
Hanno votato sì	n. 27 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione	n. 16 Consiglieri

Il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 43-3529 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione), integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2023, n. 83-7989 (Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R 'Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale'. Approvazione);

vista la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 'Legge di stabilità regionale 2026');

vista la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2026, n. 1-2209 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2026 -2028 e disposizioni di natura autorizzatoria);

vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028);

visti, in particolare, i commi da 638 a 643 dell'articolo 1 della legge 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni, ai sensi dei quali:

- *"638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";*
- *"639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 642 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.";*
- *"640. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.";*
- *"641. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.";*
- *"642. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:"*

a) le Regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
- 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

- 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;
- 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;
- 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;
- 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a

qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.";

- *"643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.";*
- *"644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.";*

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, della legge 199/2025, al fine di consentire l'operatività delle disposizioni contenute nell'ambito del medesimo comma, nonché dell'articolo 1, comma 638, della medesima legge, ciascuna regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della legge 199/2025;

considerato che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;

vista la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 199/2025, richiede a ciascuna regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell'Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della legge 199/2025;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 642, lettera a), della legge 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le regioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
- b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;

preso atto che per la Regione Piemonte il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, determinato dal 2026 al 2051 in attuazione della legge regionale 6 agosto 2025, n. 15 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024), per un importo non superiore al limite calcolato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 642, lettera a), della legge 199/2025, è stabilito dal vigente piano di rientro adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 2025, n. 128-22795 (Aggiornamento del piano di rientro pluriennale del disavanzo regionale al 1° gennaio 2025, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2025, n.

67-4395, in attuazione della legge regionale 6 agosto 2025, n. 15), ed è pari a euro 103.942.108,09 per ciascun esercizio finanziario;

considerato che in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione Piemonte il risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione per gli anni dal 2026 al 2051 è pari a complessivi euro 1.585.948.205,10;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2026, n. 13-2221, che ha adottato e sottoposto all'esame del Consiglio regionale l'impegno della Regione Piemonte ad applicare al bilancio di previsione 2026-2028 un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della legge 199/2025;

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la deliberazione della Giunta regionale n. 13-2221 del 2026, di proposta al Consiglio regionale, attesta che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento non scaturiscono effetti contabili diretti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

acquisito, infine, il parere favorevole espresso a maggioranza, dalla I commissione consiliare permanente in data 12 febbraio 2026;

d e l i b e r a

1) **di assumere**, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni, l'impegno della Regione Piemonte ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari, dal 2026 al 2051, a complessivi euro 1.585.948.205,10, quale limite determinato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 642, lettera a), della medesima legge;

2) **di prendere atto** che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente deliberazione comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 642, lettera f), della legge 199/2025;

3) **di trasmettere**, entro il 28 febbraio 2026, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 199/2025;

4) **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

(omissis)